

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2822

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

dal Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

e dal Ministro della Sanità

(DE LORENZO)

di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici

(PRANDINI)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1991

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1991, n. 156, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonchè differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione.

ONOREVOLI SENATORI. - La regione Lombardia, sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, ha richiesto con urgenza ai Ministri interessati di adottare il provvedimento di elevazione del valore massimo ammissibile di superamento della concentrazione massima ammissibile stabilita per i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano per il parametro 32 - composti organo alogenati che non rientrano nel parametro 55.

I Ministri dell'ambiente e della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, hanno decretato l'elevazione richiesta, consentendo l'adozione da parte della Regione di una deroga comunque non superiore a trentasei mesi, la cui durata sia in stretta correlazione con il più breve termine occorrente alla realizzazione degli interventi necessari per assicurare il ritorno alla normalità dell'approvvigionamento idrico, secondo i tempi previsti dall'apposito piano regionale.

Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 sopra richiamato e le stesse norme comunitarie, infatti, impongono che l'adozione di deroghe ai limiti di qualità delle acque destinate al consumo umano debbano comportare contestuali interventi di carattere migliorativo, i quali consentano nel breve periodo di recuperare a regime parametri qualitativi nei limiti di legge.

A fronte di tali obblighi la Regione ha manifestato l'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili per poter effettuare gli interventi necessari: interventi, peraltro, che la Regione aveva limitato all'estensione delle captazioni (per i quali soli sono state evidenziate necessità finanziarie per circa 350 miliardi per la sola Lombardia) che, al

contrario, si ritengono in sede centrale da effettuare anche nella direzione del risanamento delle fonti attualmente già disponibili.

Unitamente alla Lombardia anche altre Regioni dell'Italia settentrionale hanno richiesto di potersi avvalere analogamente della deroga ai limiti suddetti, ampliando quindi le dimensioni di impatto sociale e finanziario del problema.

L'importanza, quindi, di assicurare - in aree peraltro densamente popolate e attestate su *standards* quantitativi di consumo molto elevati - il corretto approvvigionamento idrico di una estesa parte del territorio nazionale, nonché l'urgenza di conseguire il risultato nel più breve termine, hanno indotto il Governo ad adottare il presente decreto-legge, il quale si propone di provvedere al sostegno finanziario delle iniziative regionali, senza peraltro aggravare gli oneri di spesa a carico dell'Erario.

L'iniziativa infatti consiste, per quanto più analiticamente sarà esposto, in una «messa a disposizione» di fondi già previsti da disposizioni di legge in materia, con particolare riguardo alla bonifica degli acquiferi contaminati, nonché nella previsione della facoltà di reperire risorse sul mercato finanziario nazionale ed internazionale.

L'unito articolo 1 prevede quindi:

la facoltà, per le regioni, di utilizzare una quota dei fondi statali a destinazione vincolata (fino a 20 miliardi ciascuna) previsti per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque;

la facoltà di utilizzare, fino al limite del 50 per cento, le disponibilità che la legge sulla difesa del suolo ha destinato, per l'anno 1991, agli interventi sui bacini regionali, nonché - previ i necessari concerti interregionali o con le Autorità di

bacino nazionali - agli interventi sui bacini di più vasto ambito;

la possibilità di destinare all'iniziativa, previa intesa con il Ministero dell'ambiente, fino al 50 per cento delle risorse che il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 1990) destina alla depurazione delle acque (DEAC);

il potere per le regioni di accendere mutui coperti dagli introiti tariffari della distribuzione dell'acqua per il consumo umano.

L'articolo prevede anche una disposizione particolare per la regione Lombardia, nella quale più grave è la crisi qualitativa dell'acqua, consentendole il ricorso a finanziamenti di natura obbligazionaria e a mutui - fino a 500 miliardi - garantiti dallo Stato, a copertura dei quali sarà previsto un apposito piano di rientro tariffario studiato dalla s.p.a. IRVA, nell'ambito del Piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 1988, n. 363.

A garanzia del conseguimento e del mantenimento del livello qualitativo delle acque, la disposizione in rassegna prevede anche l'obbligo per i comuni di effettuare controlli almeno bimensili, delle cui risultanze devono informare il Ministero della sanità, nonché la facoltà di esercizio di un potere sostitutivo dello Stato - tramite Commissari *ad acta* appositamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente - nei casi di mancata attivazione, da parte degli enti locali e territoriali preposti, delle disposizioni relative agli interventi per il mantenimento dei parametri di qualità previsti dalla legge.

Quanto all'articolo 2, si fa presente quanto segue.

La legge 15 luglio 1988, n. 271, di conversione del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, attribuiva alle Regioni la facoltà di adottare, nella valutazione della qualità delle acque di balneazione, limiti più permissivi, per l'ossigeno disciolto, di quelli indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, subordinatamente all'accertamento che il fenomeno dipendesse esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione. La stessa legge subordinava, altresì, l'esercizio di tale facoltà all'adozione di un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie in base a criteri indicati dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente.

Il persistere dei fenomeni di eutrofizzazione ha reso necessaria la proroga della predetta legge; a ciò si è provveduto con il decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito nella legge 5 aprile 1990, n. 71.

Recentemente la regione Emilia-Romagna, facendosi portavoce anche delle altre regioni adriatiche ancora interessate dal fenomeno dell'eutrofizzazione, ha segnalato la necessità che il termine di validità della proroga in atto, in scadenza il 16 maggio 1991, venga ulteriormente prorogato.

Con l'articolo 2 si provvede pertanto - in attesa della revisione dell'intera normativa concernente la qualità delle acque di balneazione - a differire per un ulteriore biennio il termine in questione.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

Tenuto conto che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico del bilancio dello Stato, non si redige la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 26 luglio 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 maggio 1991, n. 156, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione.

Decreto-legge 17 maggio 1991, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 1991.

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1991, n. 156, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento degli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, nonché di prorogare i termini in materia di qualità delle acque di balneazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per l'attuazione dei piani di intervento adottati dalle regioni interessate dall'emanazione dei decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 e per assicurare la bonifica e/o il risanamento degli acquiferi contaminati, le regioni medesime sono autorizzate:

a) ad utilizzare, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi per ciascuna regione, i fondi statali con destinazione vincolata, già trasferiti alle regioni, ed in particolare i fondi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque, che

risultino disponibili in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-*quater*, del medesimo decreto con esclusione del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale;

b) ad utilizzare le disponibilità relative agli interventi di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 183, nel limite massimo del 50 per cento delle quote destinate - sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991 - alla realizzazione di interventi nei rispettivi bacini regionali ed in quelli interregionali, previe relative intese tra le regioni interessate. Nei bacini di rilievo nazionale, le autorità di bacino, nel limite massimo predetto, individuano, d'intesa con le regioni interessate, gli interventi da finanziare con le disponibilità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

c) ad utilizzare, fino al limite massimo del 50 per cento, le risorse previste a favore di ciascuna regione, per l'anno 1991, in relazione al programma generale per la depurazione delle acque di cui al programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, approvato dal CIPE con delibera del 3 agosto 1990, nei limiti delle disponibilità derivanti dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, e dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal decreto-legge citati;

d) a definire le quote di mutuo che gli enti locali ed i loro consorzi, nonchè gli enti gestori di servizi idrici, sono autorizzati a contrarre, anche in deroga alla normativa vigente, con istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzate. L'onere relativo all'ammortamento dei predetti mutui è a carico degli enti interessati, che a tal fine assicurano che i relativi proventi tariffari garantiscano la necessaria copertura.

2. I fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono destinati prioritariamente alla realizzazione dei programmi di bonifica degli acquiferi contaminati.

3. La regione Lombardia in particolare è anche autorizzata, nel quadro di attuazione del piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988, n. 363, a promuovere per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, per il tramite della IRVA S.p.a., il ricorso a finanziamenti e mutui anche in valuta estera, fino al limite di lire 500 miliardi, per i quali è estesa la garanzia dello Stato con diritto dell'erario di rivalsa sulle tariffe. La restituzione delle somme è assicurata attraverso un piano di rientro tariffario definito, in relazione a ciascun progetto o a gruppo di progetti, dal Comitato di coordinamento tra Stato e regione Lombardia previsto dal punto III del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di una relazione tecnico-economica della IRVA S.p.A..

4. Nei territori dei comuni ai quali si applicano i piani di intervento di cui al comma 1, ovvero che relativamente ai parametri fissati secondo la concentrazione massima ammissibile di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono sottoposti

a regime di deroga, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano devono effettuarsi con frequenze almeno bimensili ed i relativi dati devono essere comunicati entro tre giorni ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.

5. Le regioni inviano immediatamente al Ministero dell'ambiente i piani di intervento di cui al comma 1.

6. In caso di inadempienza o ritardo nell'attuazione degli interventi previsti nei piani di cui al comma 1, previa diffida al presidente della regione o agli enti locali ed acquedottistici interessati, il Ministro dell'ambiente, decorsi trenta giorni dalla diffida, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, al quale è invitato ad intervenire il Presidente della regione interessata, la nomina di un Commissario *ad acta*, il quale è abilitato ad avvalersi delle strutture degli enti individuate nel presente articolo ed ad attivare le modalità finanziarie previste nei piani di intervento.

Articolo 2.

1. In attesa di una revisione della normativa di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, prorogato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è differito per un ulteriore biennio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - RUFFOLO - DE LORENZO -
PRANDINI - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.